## CGO 10 PRODOTTI FITOSANITARI

## Obblighi per tutte le aziende

- 1. Il registro dei trattamenti (registro di campagna) approvato con decreto 2611/2013 deve essere disponibile in azienda e aggiornato. Deve essere conservato almeno per i tre anni successivi all'anno cui si riferiscono gli interventi annotati e deve essere aggiornato, al più tardi, entro il periodo della raccolta e comunque entro trenta giorni dal trattamento
- 2. uso di prodotti ammessi in Italia e non revocati;
- 3. rispetto delle prescrizioni di utilizzo **previste nell'etichetta** del prodotto:
  - a. in dosi corrette;
  - b. su colture ammesse;
  - c. sui terreni indicati (ove previsto);
  - d. in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate;
  - e. contro le avversità previste;
  - f. nel rispetto dei tempi di carenza;
- 4. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale
- 5. presenza in azienda di un sito a norma per il **corretto immagazzinamento** dei prodotti fitosanitari (allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN)
- 6. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere mantenuta la scheda del trattamento effettuato

7.disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari per uso professionale

8. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, a partire dal 2013, delle **fatture** d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 150/2012) dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.